

N. 180440 di Repertorio N. 37972 di Raccolta  
-----ATTO DI FUSIONE-----  
-----REPUBBLICA ITALIANA-----  
L'anno 2005 (duemilacinque), il giorno 26 (venti-  
sei) del mese di maggio;-----  
in Udine, nel mio ufficio sito al civico numero  
dodici della Via Rialto;-----  
avanti a me notaio Paolo Alberto Amodio, residente  
a Udine ed iscritto nel Collegio Notarile di detta  
città;-----  
non assistito dai testi all'atto, per espressa e  
concorde rinuncia fatta con il mio consenso dai  
comparenti che ne hanno i requisiti;-----  
-----sono presenti:-----  
1) Tracogna Roberto, nato a Povoletto (UD), il 10  
febbraio 1951, insegnante,-----  
domiciliato per la carica come appresso, il quale  
interviene al presente atto nella sua qualità e  
veste di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione della società consortile a responsabilità  
limitata-----  
"TORRE LEADER Soc. cons. a r.l.", con sede a  
Tarcento (UD), c/o Villa Solero, Via Lungotorre  
s.n.c., capitale sociale euro 10.400,00 interamen-  
te versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Udine, numero di iscrizione e codice fiscale  
02104450305;-----  
autorizzato alla stipulazione del presente atto  
con verbale di assemblea dei soci di data 30 marzo  
2005, rep. n. 179305/37613 notaio Paolo Alberto  
Amodio di Udine, ivi registrato il 15 aprile 2005  
al n. 2309 Pubblici;-----  
2) Marseu dott. Paolo, nato a Udine (UD), il 7  
maggio 1956, libero professionista,-----  
domiciliato per la carica come appresso, il quale  
interviene al presente atto nella sua qualità e  
veste di Presidente del Consiglio di Amministra-  
zione della società consortile a responsabilità  
limitata-----  
"NATISONE GAL Soc. cons. a r.l.", con sede a  
San Pietro al Natisone (UD), Via Arengo della Sla-  
via n.c. 1, capitale sociale euro 12.240,00 inte-  
ramente versato, iscritta nel Registro delle Im-  
prese di Udine, numero di iscrizione e codice fi-  
scale 02108090305;-----  
autorizzato alla stipulazione del presente atto  
con verbale di assemblea dei soci di data 30 marzo  
2005, rep. n. 179306/37614 notaio Paolo Alberto  
Amodio di Udine, ivi registrato il 15 aprile 2005  
al n. 2310 Pubblici.-----

REGISTRATO A UDINE  
il 14 GIU 2005  
al N. 3544  
mod. S/1 Atti Pubblici  
Liquidati € 171,72  
Trascr. € -----

Io notaio sono certo dell'identità personale dei  
comparenti, cittadini italiani le persone fisiche  
e di nazionalità italiana le società, i quali pre-  
mettono:-----

- che la presente operazione non costituisce ope-  
razione di concentrazione restrittiva della liber-  
tà di concorrenza vietata dalla legge 10 ottobre  
1990, n. 287;-----

- che le società consortili a responsabilità limi-  
tata "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE  
GAL Soc. cons. a r.l.", nelle rispettive succitate  
assemblee, hanno deliberato di fondersi mediante  
la costituzione di una nuova società consortile a  
responsabilità limitata sulla base del progetto di  
fusione protocollato, relativamente alla società  
"NATISONE GAL Soc. cons. a r.l.", presso il Regi-  
stro delle Imprese di Udine in data 17 febbraio  
2005 al n. PRA/4930/2005/CUD0075 ed iscritto in  
data 18 febbraio 2005 e protocollato, relativamen-  
te alla società "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l.",  
presso il Registro delle Imprese di Udine in data  
17 febbraio 2005 al n. PRA/4910/2005/CUD0075 ed  
iscritto in data 18 febbraio 2005;-----

- che la deliberazione di fusione della "TORRE  
LEADER Soc. cons. a r.l." adottata con verbale di  
assemblea dei soci di data 30 marzo 2005, rep. n.  
179305/37613 notaio Paolo Alberto Amodio di Udine,  
sopra menzionato, è stata inviata telematicamente  
per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Udi-  
ne, protocollata in data 11 aprile 2005 al n.  
PRA/9124/2005/EUD0046 ed iscritta il 12 aprile  
2005;-----


- che la deliberazione di fusione della "NATISONE  
GAL Soc. cons. a r.l." adottata con verbale di as-  
semblea dei soci di data 30 marzo 2005, rep. n.  
179306/37614 notaio Paolo Alberto Amodio di Udine,  
sopra menzionato, è stata inviata telematicamente  
per l'iscrizione al Registro delle Imprese di Udi-  
ne, protocollata in data 11 aprile 2005 al n.  
PRA/9128/2005/EUD0046 ed iscritta il 12 aprile  
2005;-----

- che la fusione può essere pertanto attuata ai  
sensi del combinato disposto degli artt. 2503,  
primo comma, e 2505-quater c.c., essendo trascorso  
il termine di trenta giorni dall'ultima delle  
iscrizioni nel Registro delle Imprese competente  
delle delibere sopra citate senza opposizione dei  
rispettivi creditori.-----

Tutto ciò premesso e confermato e volendosi addi-  
venire ora alla stipulazione dell'atto di fusione

*Luca Maria  
Roberto Tracy*

*Paolo Alberto Amodio*



delle due società nei modi e nelle forme di cui alle sopracitate delibere, i comparenti, quali rappresentanti delle società stesse, convengono e stipulano quanto segue.-----

1. Le società consortili a responsabilità limitata "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l." , in esecuzione del progetto di fusione di cui in premessa, si fondono e, a seguito della fusione, viene costituita una nuova società consortile a responsabilità limitata denominata "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l.".-----

2. La nuova società costituita ha sede a Tarcento (UD), attualmente c/o Villa Solero, Via Lungotorre n.c. 26; ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) e per oggetto principale, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la promozione di attività nei settori agricolo, agriturismo, turistico, della ricettività professionale e non, della ristorazione, artigianale e delle piccole e medie imprese, commerciale, dei servizi e delle attività produttive in genere, comprese le attività di formazione e riqualificazione a favore dell'occupazione e delle imprese, nonché lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale ed alla valorizzazione, utilizzo e conservazione delle risorse culturali, naturali ed ambientali.-----

La Società potrà, pertanto, avviare tutte le attività ritenute utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo:-----

a) la programmazione, la progettazione e la gestione di programmi, progetti ed iniziative regionali, nazionali o comunitarie;-----

b) la gestione dei servizi a livello comprensoriale, ivi compresi i servizi agli enti locali, l'assistenza ed il supporto tecnico alle attività imprenditoriali;-----

e) l'animazione socio economica e culturale ed iniziative di sensibilizzazione;-----

d) la promozione ed il collocamento delle produzioni locali;-----

e) la promozione, realizzazione e commercializzazione di attività turistiche, agrituristiche, artigianali e produttive in genere, di apposito materiale promozionale e di programmi di animazione;

f) la promozione e la gestione di interventi di formazione professionale ed imprenditoriale e di riqualificazione.-----

3. Viene effettuato un concambio alla pari, non sussistendo gli elementi per una diversa valutazione dei patrimoni delle due società partecipanti alla fusione.-----

Pertanto i soci della società di nuova costituzione "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." sono gli stessi delle società partecipanti alla fusione "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l.".-----

Il capitale sociale della nuova società viene fissato in euro 22.640,00 (ventiduemilaseicentoquaranta virgola zerozero) e viene assegnato ai soci delle società "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l." nelle proporzioni risultanti dall'elenco che, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, sottoscritto dai medesimi e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A".-----

4. La fusione avviene mediante annullamento di tutte le quote costituenti il capitale delle società "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l.", precisando i comparenti che non vi sono conguagli in denaro.-----

5. Ai fini civilistici la presente fusione avrà effetto quando sarà stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., così come richiamato dall'art. 2504-bis, secondo comma, c.c..-----

Le quote di partecipazione del capitale della società "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." partecipano agli utili, con la limitazione del divieto di distribuzione e, quindi, della loro destinazione a riserva, trattandosi di società consortile, a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2005 (duemilacinque).-----

6. Gli effetti contabili della fusione hanno efficacia nel bilancio della nuova società "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." a decorrere dal giorno 1 (uno) gennaio 2005 (duemilacinque) e questo ha valore anche ai fini fiscali come da art. 172, comma quarto, nuovo TUIR.-----

7. Ai fini della voltura al P.R.A., i comparenti precisano che le società partecipanti alla fusione "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l." non sono proprietarie di auto-  
mezzi.-----

8. Ai fini della trascrizione e della voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio competente, i comparenti precisano che le società partecipanti alla fusione "TORRE LEADER Soc. cons. a

*Luca Marini*  
*Roberto Rasci*

*[Signature]*



r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l." non sono proprietari di beni immobili.-----

9. I comparenti danno inoltre atto che con i sopraccitati verbali di assemblea di data 30 marzo 2005, rep. nn. 179305/37613 e 179306/37614 notaio Paolo Alberto Amodio di Udine è stato deliberato dai soci delle due società partecipanti alla fusione di apportare alcune modifiche allo statuto della società di nuova costituzione "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." rispetto al testo contenuto nel più volte citato progetto di fusione in quanto non conforme alle disposizioni introdotte in materia di diritto societario dai D.Lgs. 17 gennaio 2003 nn. 5 e 6 e successive modifiche e agli orientamenti giurisprudenziali e hanno deliberato di modificare la numerazione degli articoli rispetto al testo allegato al progetto di fusione dove per mero errore di scritturazione erano stati dimenticati i numeri 20 e 23 nella successione degli articoli.-----

Più precisamente i comparenti danno atto che i soci delle due società hanno deliberato:-----

- di togliere dall'art. 5, comma sette, le parole "di prestazioni" che per mero errore di scritturazione sono state ripetute due volte con conseguente modifica del comma sette come segue:-----

"Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.";-----

- di modificare come segue l'articolo 12 relativo alle modalità di decisioni dei soci:-----

"I soci esprimono le proprie decisioni mediante delibera assembleare.";-----

- di meglio precisare le modalità di convocazione dell'assemblea con conseguente modifica dell'articolo 13, primo comma, dello statuto come segue:---

"L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresenti un terzo del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (Otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.-----



*Furto*  
*Reber*  
*Manna*  
*Raschi*

*[Handwritten signature]*



L'avviso può essere inviato con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci.";-----  
- di modificare il sesto comma dell'articolo 19 relativo all'amministrazione della società come segue:-----  
"I componenti dell'organo amministrativo sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.";-----  
- di cassare dall'articolo 25 dello statuto sociale (che in base alla nuova numerazione diverrà l'articolo 23) le parole "la retribuzione" con conseguente modifica dell'articolo come segue:----  
"Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.";-----  
- di sostituire nell'articolo 29, comma secondo, (che in base alla nuova numerazione diverrà l'articolo 27) relativo agli esercizi sociali, al bilancio e agli utili la parola "oppure" con la parola "ovvero" con conseguente modifica del comma secondo come segue:-----  
"Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;-- il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.";-----  
- di modificare infine il testo dell'articolo 30, comma secondo, (che in base alla nuova numerazione diverrà l'articolo 28) come segue:-----  
"Addivenendosi per un qualunque motivo allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto e nell'osservanza delle disposizioni di legge, le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione."-----

Pertanto lo statuto sociale che regolerà la società di nuova costituzione "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." a seguito della fusione, come sopra attuata, ed in esecuzione delle deliberazioni delle assemblee citate in premessa è quello già allegato ai più volte citati verbali di assemblea dei soci di data 30 marzo 2005, rep. nn. 179305/37613 e 179306/37614 notaio Paolo Alberto Amodio di Udine e che, previa espressa dispensa dei comparenti dal darne lettura, sottoscritto dai medesimi e da me notaio, si allega anche al presente atto sotto la lettera "B".-----

10. I comparenti danno inoltre atto che vengono nominati con decorrenza dal giorno in cui sarà stata eseguita l'iscrizione dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. quali membri del Consiglio di amministrazione della società di nuova costituzione "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." i signori:-----

Presidente:-----  
BECCARI FRANCO, nato a Faedis (UD) il 18 ottobre 1948, residente a Faedis (UD), in Via Catalogna n.c. 71, dirigente d'azienda, codice fiscale BCC FNC 48R18 D455F;-----

Consigliere:-----  
BLASETIG GIUSEPPE, nato a San Pietro al Natisone (UD) il 16 marzo 1955, residente a San Pietro al Natisone (UD), in Via della Cooperazione n.c. 3, quadro aziendale, codice fiscale BLS GPP 55C16 I092F;-----

Consigliere:-----  
CERNOIA LORENZO, nato a Cividale del Friuli (UD) il 25 ottobre 1969, residente a Savogna (UD), in Via Savogna n.c. 23/A, imprenditore boschivo, codice fiscale CRN LNZ 69R25 C758G;-----

Consigliere:-----  
DOMENIS MICHELA, nata a Udine (UD) il 27 maggio 1967, residente a Pulfero (UD), in Via Capoluogo n.c. 67, titolare di ristorante, codice fiscale DMN MHL 67E67 L483M;-----

Consigliere:-----  
PAGNUTTI CLAUDIO, nato a Udine (UD) il 19 gennaio 1964, residente a Tarcento (UD), in Via delle Viole n.c. 7, commerciante, codice fiscale PGN CLD 64A19 L483L;-----

Consigliere:-----  
SINICCO SERGIO, nato a Buia (UD) il 29 giugno 1938, residente a Lusevera (UD), in frazione Miccottis n.c. 41, pensionato, codice fiscale SNC SRG 38H29 B259T;-----

*Roberto Massimo*  
*Roberto Massimo*

*[Handwritten signature]*





Consigliere:-----  
ZORZETTIG GERMANO, nato a Cividale del Friuli (UD) il 28 novembre 1957, e residente a Cividale del Friuli (UD), in località Spessa, Strada S. Anna n.c. 3, imprenditore agricolo, codice fiscale ZRZ GMN 57S28 C7580, che rimarranno in carica per i prossimi tre esercizi sociali e cioè fino all'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2007 (duemilasette).-----  
10. L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, posto a carico della società "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." ammonta a circa euro 6.000,00 (seimila virgola zerozero).----  
11. Il signor BECCARI FRANCO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società di nuova costituzione "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons. a r.l." resta delegato a compiere tutto quanto occorra per l'esecuzione del presente atto.  
12. A seguito della presente fusione cessano tutte le cariche delle società consortili a responsabilità limitata "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." e "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l.", nonché tutte le procure eventualmente conferite dai loro organi societari.-----  
13. Ai soli fini dell'iscrizione a repertorio, si precisa che la somma di capitale e riserve della società "TORRE LEADER Soc. cons. a r.l." ammonta ad euro 11.453,00 (undicimilaquattrocentocinquantevirgola zerozero), mentre la somma di capitale e riserve della società "NATISONE GAL Soc. cons. a r.l." ammonta ad euro 14.376,00 (quattordicimilatrecentosettantasei virgola zerozero).----  
14. Ai fini fiscali si richiede la registrazione del presente atto a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, lettera b), Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, così come sostituita dall'art. 10, comma quinto, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n. 425.-----

Il presente atto pubblico, scritto elettronicamente da persona di mia fiducia, è stato da me notaio




letto ai comparenti i quali con me notaio lo sottoscrivono.-----  
Consta di 5 (cinque) fogli per complessive pagine  
8 (otto) e fin qui della nona ed ultima.-----

Paolo Maresca  
Roberto Fracogni  




Nominativo socio	Quota di partecipazione	Percentuale
Comunità montana Torre-Natisone Collio	11310	49,955
Agemont spa	1342	5,928
Ass.commercio, turismo, prov.ud	260	1,148
Ass.proloco f.v.g.	520	2,298
Ass.ricerca e tutela prod.agroal. valli del torre	260	1,148
Consorzio tutela ramandolo	520	2,298
Ass.viticoltori picolit	104	0,459
Ass. viticolt di refosco	520	2,298
Ass. cooperative friulane	770	3,401
Federaz.coltivatori diretti	614	2,712
Federaz.consorzi agro-forestali	411	1,815
Gruppo esploratori villanova	520	2,298
Legambiente	515	2,274
Pro loco Nimis	260	1,148
Assoc. Pro tarcento	104	0,459
Se.For.Coop. F.V.G.	260	1,148
Unione artigiani- Confartigian.	520	2,298
Unione economica slovena	515	2,274
Ass.piccole medie imprese	510	2,253
Associaz. Invito	255	1,126
Banca cred.coop.di Manzano	637,50	2,816
Banca di cividale	637,50	2,816
Camera di commercio	255	1,126
Confederaz.naz.artigianato	255	1,126
Latteria sociale di Cividale-	510	2,252
Cooperativa fra prod.agric. s.coop.r.l.		
Enaip F.V.G.	255	1,126
<b>TOTALE QUOTE</b>	<b>22.640</b>	<b>100,00</b>

Vinco Marra  
 Roberto Nacchi  
 [Signature]



**TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE**

1. E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata: "TORRE-NATISONE GAL Soc.Cons.a r.l."

**ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE**

1. La Società non ha scopo di lucro e ha per oggetto la promozione di attività nei settori agricolo, agriturismo, turistico, della ricettività professionale e non, della ristorazione, artigianale e delle piccole e medie imprese, commerciale, dei servizi e delle attività produttive in genere, comprese le attività di formazione e riqualificazione a favore dell'occupazione e delle imprese, nonché lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili alla promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale ed alla valorizzazione, utilizzo e conservazione delle risorse culturali, naturali ed ambientali.

La Società potrà, pertanto, avviare tutte le attività ritenute utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, fra le quali rientrano, a titolo esemplificativo:

- a) la programmazione, la progettazione e la gestione di programmi, progetti ed iniziative regionali, nazionali o comunitarie;
- b) la gestione dei servizi a livello comprensoriale, ivi compresi i servizi agli enti locali, l'assistenza ed il supporto tecnico alle attività imprenditoriali;
- c) l'animazione socio-economica e culturale ed iniziative di sensibilizzazione;
- d) la promozione ed il collocamento delle produzioni locali;
- e) la promozione, realizzazione e commercializzazione di attività turistiche, agrituristiche, artigianali e produttive in genere, di apposito materiale promozionale e di programmi di animazione;
- f) la promozione e la gestione di interventi di formazione professionale ed imprenditoriale e di riqualificazione.

La Società, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal predetto decreto legislativo e dal D.Lgs. 415/96, può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dell'oggetto sociale principale.

A tal fine:

- a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società o enti aventi scopi affini, analoghi o complementari;
- b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

**ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA**

1. La durata della società è fissata fino al 31/12/2020.

**ARTICOLO 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI**

1. La società ha sede in Tarcento e con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o

unità locali comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

## TITOLO II - CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO.

### ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

1. Il capitale sociale è di euro 22.640 ed è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile, che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a un euro o multipli di un euro.

3. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

4. Al soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni esterne in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

4. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per l'esercizio del diritto di opzione predetto.


5. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo non può eseguire il collocamento della quota inoptata presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo consenta.

6. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia in tutto o in parte riservata a terzi estranei alla compagine sociale o che il diritto di opzione sia comunque escluso o limitato; in tal caso, la decisione di aumento del capitale sociale deve esplicitare le ragioni della limitazione o dell'esclusione del diritto di opzione e spetta ai soci non consenziente il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

7. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la motivata decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o

*Palma*  
*Pasolo*  
*Manna*  
*Tarantini*

*Palma*



conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

8. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

9. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso non può essere venduta all'incanto.

#### **ARTICOLO 6) FINANZIAMENTO DEI SOCI DELLA SOCIETA'**

1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale con le modalità e i limiti di cui alla normativa bancaria e creditizia vigente.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO**

1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci che ne determina le modalità e i limiti.

#### **ARTICOLO 8) - PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE**

1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati.

#### **ARTICOLO 9) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI**

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all'articolo 5 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione a parità di condizioni.

2. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengono a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado.

#### **ARTICOLO 10) RECESSO DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

### **TITOLO III - DECISIONI DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) L'approvazione del bilancio;
- b) La nomina dell'organo amministrativo;
- c) La nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

- d) Le modificazioni del presente statuto;  
e) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci.
2. Deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

**ARTICOLO 12) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'**

1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante delibera assembleare.

**ARTICOLO 13) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne faccia richiesta un numero di soci che rappresenti un terzo del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (Otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

L'avviso può essere inviato con lettera raccomandata, telefax, telegramma, posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio e che risultino indicati nel libro soci.

2. In caso di inerzia dell'organo amministrativo all'effettuazione della convocazione sia protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

**ARTICOLO 14) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE**

1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

**ARTICOLO 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA**

1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica.

**ARTICOLO 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA**

1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

**ARTICOLO 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

**ARTICOLO 18) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM**

1. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale.

2. La trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione società sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei

*Roberto Tasso*  
*Carlo Maria*

*Roberto Tasso*



soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, fermo restando che è comunque richiesto il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

2. Ai fini della totalitarierà dell'assemblea di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

3. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

#### **TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ.**

##### **ARTICOLO 19) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ'**

1. Fermo restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 11 del presente statuto, la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composta da tre a sette membri, anche non soci.

2. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del codice civile.

3. Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

4. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

5. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina, e in mancanza di fissazione di termine essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

6. I componenti dell'organo amministrativo sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

7. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo, gli altri devono provvedere a sostituirli, con deliberazione approvata, se esiste, dal collegio sindacale. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Tuttavia, se cessa dalla carica almeno la metà dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo decade e i soci devono provvedere alla sua integrale sostituzione.

9. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

*Roberto Marone*  
*Roberto Marone*

11. I soci possono assegnare per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo e possono pure decidere modificazioni in ordine al compenso che sia stato stabilito nell'atto costitutivo; in mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

12. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

13. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del capo V del Titolo V del Libro V del codice civile.

#### **ARTICOLO 20) ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spediti almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). In caso di inerzia del presidente del consiglio di amministrazione all'effettuazione della convocazione, protratta per oltre dieci giorni, l'avviso di convocazione può essere spedito da ciascun membro dell'organo amministrativo.


3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità (fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato), siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e a condizione che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico) sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione. Le decisioni assunte sono tempestivamente comunicate ai soggetti che sono rimasti assenti nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo. In di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo.

6. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

*Roberto Marone*





## **ARTICOLO 21) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ADOTTATE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO O CONSULTAZIONE ESPRESSA PER ISCRITTO**

1. A meno che uno o più componenti dell'organo amministrativo non richiedano l'adozione del metodo collegiale, i membri del consiglio di amministrazione esprimono le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. Non è ammessa l'espressione della volontà degli amministratori mediante un rappresentante.

2. Le decisioni degli amministratori mediante consenso scritto o consultazione espressa per iscritto devono essere effettuate con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione la quale deve tempestivamente essere comunicata a tutti i membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, ai sindaci ed al revisore contabile e trascritta nel relativo libro sociale allegando allo stesso tutte le comunicazioni relative.

3. Le decisioni si intendono formate nel momento in cui alla società pervenga il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica dell'organo amministrativo; il componente dell'organo amministrativo che esprima un voto di astensione si considera come se non fosse in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

## **ARTICOLO 22) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

## **ARTICOLO 23) AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO**

1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, e nell'articolo 2475, ultimo comma, del codice civile.

## **ARTICOLO 24) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revoca e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al presidente del consiglio di amministrazione, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, e agli amministratori delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

2. L'organo amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali e può pure deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

## **ARTICOLO 25) CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE**

1. Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale, che ha anche funzioni di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale.

2. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

#### **ARTICOLO 26) AZIONE DI RESPONSABILITA'**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché, non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

#### **TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

##### **ARTICOLO 27) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. E' fatto divieto di distribuzione ai soci di eventuali utili o avanzi di gestione, sotto qualsiasi forma.

#### **TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **ARTICOLO 28) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

2. Addivenendosi per un qualunque motivo allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà, con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto e nell'osservanza delle disposizioni di legge, le norme per la nomina del liquidatore o dei liquidatori e per la liquidazione.

#### **TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

##### **ARTICOLO 29) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

##### **ARTICOLO 30) FORO COMPETENTE**

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



bitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede

Vito Marra

Robert Tracop

*[Handwritten signature]*

